INDIRIZZI OPERATIVI RELATIVI ALLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI STOCCAGGIO DI RIFIUTI, DI CUI ALL'ARTICOLO 183 DEL D.LGS. 152/06 E ALLE OPERAZIONI DI MISCELAZIONE DEI RIFIUTI

1 - PREMESSA

Lo stoccaggio dei rifiuti

Lo "stoccaggio provvisorio" dei rifiuti, era un termine introdotto dal vecchio D.P.R. 915/82, successivamente definito dal d.lgs. 22/97, con la voce "stoccaggio" (art. 6, comma 1, lett. l), perpetuata recentemente dal comma l) dell'art. 183 del d.lgs. 152/06.
Lo stoccaggio è inteso come:

- "le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del d.lgs. 152/06 (ovvero "deposito preliminare prima di una delle operazioni (di smaltimento) di cui ai punti da D1 a D14, escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti"),

nonché:

- "le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato C alla parte quarta del d.lgs. 152/06 (ovvero "messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni (di recupero) indicate nei punti da R1 a R 12, escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti")".

In sostanza, lo stoccaggio è un'operazione di smaltimento (in tal caso si chiama "deposito preliminare") o di recupero ("messa in riserva") dei rifiuti, che consiste nel deposito/accumulo degli stessi prima dello smaltimento o recupero finali (differente dal deposito temporaneo).
Come è evidente lo stoccaggio viene denominato:
deposito preliminare - laddove riguardi i rifiuti avviati a smaltimento (essendo tale deposito incluso tra le operazioni di smaltimento o propedeutico a tutte le altre operazioni di smaltimento);
messa in riserva - laddove riguardi i rifiuti avviati a recupero (essendo tale messa in riserva inclusa tra le operazioni di recupero o propedeutica a tutte le altre operazioni di recupero).
Tale diversa denominazione è stata prevista dal Legislatore comunitario prima e da quello nazionale dopo, solo ed esclusivamente in ragione del destino finale dei rifiuti.

2 - LA MISCELAZIONE DEI RIFIUTI

Relativamente alla miscelazione tra rifiuti si ricorda che l'art. 9, comma 1, dell'abrogato d.lgs. 22/97 vietava la miscelazione di categorie diverse di rifiuti pericolosi di cui all'Allegato G al medesimo Decreto nonché la miscelazione di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. Peraltro, la miscelazione di rifiuti pericolosi tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali, poteva essere autorizzata, in deroga, ai sensi dell'articolo 28 del citato decreto 22/97, solo in casi particolari e al fine di renderne più sicuro il recupero e lo smaltimento.
Tale impostazione è stata ripresa nell'art. 187 del d.lgs. 152/06 (divieto di miscelazione rifiuti pericolosi), secondo cui, la proroga può essere autorizzata, in particolare, ai sensi degli articoli 208 e 210 del citato d.lgs. 152/06. Detto questo, facendo propri i principi di classificazione degli impianti di gestione dei rifiuti, contenuti nelle linee guida proposti in un proprio documento dall'Osservatorio Regionale Rifiuti, le operazioni relative alla miscelazione dei rifiuti vengono classificate come segue:

a) l'operazione di miscelazione finalizzata al recupero dei rifiuti deve essere individuata come op. R12 dell'allegato C;
b) l'operazione di miscelazione finalizzata allo smaltimento deve essere individuata come op. D13 dell'allegato B.

2.1 - Autorizzazione alla miscelazione dei rifiuti di cui all'art. 187, comma 2, del d.lgs. 152/06 (autorizzazione in deroga)

Le operazioni di miscelazione dei rifiuti effettuate ai sensi del 2° comma dell'art. 187 del d.lgs. 152/06, possono essere autorizzate, in deroga al divieto generale, a condizione che sia effettivamente dimostrato il rispetto delle condizioni di cui all'art. 178, comma 2 del d.lgs. 152/06, con la finalità di rendere più sicuri il recupero e lo smaltimento
Il rilascio dell'autorizzazione all'effettuazione di miscelazioni di categorie diverse di rifiuti pericolosi appartenenti all'allegato G alla quarta parte del d.lgs. 152/06, ovvero di rifiuti pericolosi con altri rifiuti non pericolosi, sostanze o materiali, è subordinata, alla presentazione all'organo competente di una specifica domanda in deroga da parte del soggetto titolato (si fa presente che gli articoli 208 e 210 del d.lgs. 152/06 dispongono che la domanda di autorizzazione deve essere presentata alla regione competente per territorio).
Richiamando i principi di classificazione degli impianti di gestione dei rifiuti e le linee guida proposte nei documenti dell'Osservatorio Regionale Rifiuti e della Regione, la domanda di autorizzazione in deroga, comprende una relazione dettagliata da cui risultino:
a) il conseguimento degli effettivi e dimostrati miglioramenti nella sicurezza del processo complessivo di smaltimento o recupero;
b) le attrezzature, gli impianti e le modalità operative;
c) i tipi di miscelazione da effettuarsi e i CER interessati;
d) la descrizione dettagliata dell'organizzazione dei processi per ogni singola partita di rifiuti avviati alla miscelazione, in modo tale da consentire l'identificazione della provenienza, della classificazione e della destinazione;
e) le prove di miscelabilità da effettuarsi con la relativa durata;
f) il codice attribuito alla miscela finale che dovrà in ogni caso riferirsi a un rifiuto pericoloso.

Le attività di miscelazione devono essere condotte, inoltre, in conformità alle seguenti specifiche condizioni:
a) le operazioni di miscelazione devono essere annotate sul registro di cui all'art. 12 del d.lgs. 22/97 e riportare le seguenti informazioni:
   - codice e provenienza dei rifiuti che originano la miscela (rifiuti di partenza);
   - codice della miscela ottenuta (desumibile dal gruppo 19, avente caratteristiche di rifiuto pericoloso);
   - tipologia ed autorizzazione dell'impianto di destinazione finale della miscela di rifiuti, qualora sia diverso da quello in cui avviene la miscelazione.
b) la miscelazione di rifiuti appartenenti a categorie diverse non è consentita qualora la stessa sia finalizzata allo smaltimento in discarica dei rifiuti ottenuti dalla miscelazione;
c) l'impianto di destinazione per lo smaltimento o il recupero della miscela deve essere autorizzato a ricevere singolarmente tutti i codici CER che compongono la miscela stessa;
d) ogni singola partita di rifiuti derivante dalla miscelazione deve essere caratterizzata mediante specifica analisi prima di essere avviata al relativo impianto di smaltimento o recupero.

2.2 - Miscelazione di rifiuti non vietate dall'art. 187 del d.lgs. 152/06

L'eventuale effettuazione di miscelazione di rifiuti non espressamente vietata dall'articolo 187 del d.lgs. 152/06, comma 1 - e quindi la miscelazione di rifiuti pericolosi con diverso codice CER ma appartenenti alla stessa categoria di cui all'allegato G della quarta parte del d.lgs. 152/06, nonché la miscelazione di rifiuti non pericolosi – costituisce comunque attività di gestione di rifiuti e deve pertanto essere disciplinata nell'ambito dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto ed è soggetta a specifiche prescrizioni che vengono successivamente riportate.
L'effettuazione di operazioni di miscelazione, anche non in deroga, dovrà essere definita nel provvedimento di esercizio, secondo le prescrizioni indicate nei capitoli seguenti e sulla base di quanto previsto e consentito nel progetto approvato.
In fase di adeguamento delle autorizzazioni i soggetti interessati dovranno indicare i codici che rientreranno nelle operazioni, il codice attribuito al rifiuto finale e la sua destinazione (recupero e/o smaltimento).
Le operazioni di miscelazione R12 oppure D13 devono essere annotate sul registro di carico e scarico, facendo riferimento alla conseguente operazione di scarico (dallo stoccaggio D15 o dal ricondizionamento D14 per l'operazione di miscelazione D13, dalla messa in riserva R13 per l'operazione di miscelazione R12) e riportando le seguenti informazioni:
- codice e operazioni di carico che originano la miscela (rifiuti di partenza),
- codice della miscela ottenuta.

2.3 - Codifica delle miscele

Individuare il codice da attribuire al rifiuto miscelato è un aspetto problematico, per il quale si ritiene opportuno adottare un criterio il più tutelante possibile.

Miscelazione da autorizzare in deroga all'art. 187 del d.lgs. 152/06,
Secondo le prescrizioni indicate al punto 1.2.1 la codifica della miscela per cui viene chiesta autorizzazione in deroga, verrà desunta dal gruppo 19…., avente caratteristiche di rifiuto pericoloso e come tale specificatamente autorizzata.

Miscelazioni non vietate dall'art. 187
Le indicazioni contenute nella Decisione 2000/532/CE e successive modifiche, prescindono da operazioni di miscelazione, considerando come punto di partenza il singolo settore industriale che ha dato origine al rifiuto. Si ritiene che il criterio più tutelante sia quello di ammettere miscelazioni di raggruppamenti di rifiuti provenenti dal medesimo comparto e quindi identificare il codice finale tra quelli appartenenti alla stesso settore (classe o capitolo del Codice Europeo Rifiuti - "codice a due cifre"). Di conseguenza il codice finale dovrà essere, in linea di massima, individuato tra quelli appartenenti alla stessa classe o capitolo dei primi 18 che formano il CER.
L'applicazione dei codici 190203 e 190204*, per rifiuti destinati a smaltimento, può essere consentita chiedendone specificatamente l'utilizzo nella fase di adeguamento dell'autorizzazione all'esercizio, indicando i codici che entreranno nelle singole operazioni, il tipo e composizione del rifiuto in entrata e in uscita e la sua destinazione finale.

2.4 - Prescrizioni specifiche per la miscelazione non in deroga all'art. 187, da disciplinare nell'autorizzazione all'esercizio

- La miscelazione deve essere effettuata tra rifiuti con analoghe caratteristiche chimico-fisiche (indipendentemente, per i rifiuti pericolosi, dall'appartenenza alla stessa categoria dell'allegato G), in condizioni di sicurezza, evitando rischi dovuti a eventuali incompatibilità delle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi. La miscelazione deve essere finalizzata a produrre miscele di rifiuti ottimizzate, ai fini del successivo smaltimento/recupero;

- è vietata la miscelazione di rifiuti che possano dar origine a sviluppo di gas tossici o molesti;
- la miscelazione dovrà essere effettuata adottando procedure atte a garantire la trasparenza delle operazioni eseguite. Devono risultare individuabili sulla base delle registrazioni effettuate, le tipologie, le quantità e le classificazioni dei rifiuti avviati a tale trattamento, ciò anche al fine di rendere sempre riconoscibile la composizione del mix di risulta avviato al successivo trattamento o allo smaltimento finale;
- le operazioni di miscelazione dovranno avvenire previo accertamento preliminare da parte del Tecnico Responsabile dell'impianto, sulla scorta di adeguate verifiche sulla natura e compatibilità dei rifiuti e delle loro caratteristiche chimico-fisiche, certificate da tecnico competente. Il Tecnico Responsabile dovrà provvedere ad evidenziare l'esito positivo della verifica riportandolo nello spazio "annotazioni" relativo alla registrazione della miscelazione, effettuata sul registro di carico e scarico, come indicato al punto 2.2;
- la partita omogenea di rifiuti risultante dalla miscelazione non dovrà pregiudicare l'efficacia del trattamento finale, né la sicurezza di tale trattamento;
- la miscelazione non deve dare origine a diluizione o declassamento dei rifiuti, con lo scopo di una diversa classificazione dei rifiuti originari ai sensi del d.lgs. 152/06;
- in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 36 del 13 gennaio 2003 è vietato diluire o miscelare rifiuti al solo fine di renderli conformi ai criteri di ammissibilità in discarica di cui all'articolo 7 del citato d. lgs. 36/03;
- non è ammissibile, attraverso la miscelazione tra rifiuti o l'accorpamento di rifiuti con lo stesso CER o la miscelazione con altri materiali, la diluizione degli inquinanti per rendere i rifiuti compatibili a una destinazione di recupero (in particolare recupero ambientale);
- i rifiuti in origine non già utilizzabili per la destinazione a recupero non possono essere miscelati ad altri rifiuti o materiali di alcun tipo, al fine di renderli idonei;
- l'accorpamento e miscelazione di rifiuti destinati a recupero e può essere fatto solo se i singoli rifiuti posseggono già singolarmente le caratteristiche di idoneità per questo riutilizzo e siano fatte le verifiche di miscelazione previste;
- la destinazione dei materiali miscelati (sia fase di recupero che fase di smaltimento) deve garantire un criterio di precauzione rispetto alla destinazione del singolo rifiuto. Ad esempio due fanghi destinati a discarica (o anche uno degli stessi) non possono essere miscelati e destinati a recupero o a compostaggio);
- nel caso in cui il miscuglio di rifiuti sia destinato a smaltimento in discarica, il rifiuto potrà essere conferito in discarica solo nel caso in cui vengano dettagliatamente specificate le caratteristiche dei rifiuti originari che devono essere fra quelli autorizzati nella discarica è già conformi ai criteri di ammissibilità della stessa, prima della miscelazione;

Prescrizioni specifiche per stoccaggio e miscelazione rifiuti liquidi in cisterne e serbatoi

- ogni serbatoio di stoccaggio deve riportare una sigla di identificazione;
- le partite di rifiuto in ingresso dovranno essere controllate e monitorabili nel corso delle operazioni di gestione;
  Pertanto il rifiuto deve essere preventivamente controllato a cura del responsabile dell'impianto mediante una prova di miscelazione su piccole quantità di rifiuto, per verificarne la compatibilità chimico-fisica e il mancato verificarsi di reazioni pericolose.
  Il quaderno di registrazione dell'impianto previsto dall'articolo 28 della l.r. 3/00 (o altro quaderno di laboratorio o di impianto con la stessa valenza) dovrà evidenziare:
  - partite, quantità, CER dei rifiuti miscelati;
  - cisterna, serbatoio, o area di stoccaggio;

- esiti delle verifiche di miscelazione.

3 - ATTIVITA' DI RECUPERO DEI RIFIUTI CON MESSA IN RISERVA E OPERAZIONI DI PRETRATTAMENTO QUALI SELEZIONE, CERNITA (autorizzate in procedura ordinaria ai sensi dell'art. 6 della l.r. 3/00)

La collocazione di questa attività nell'ambito delle operazioni di Recupero di cui all'allegato C alla quarta parte del d.lgs. 152/06 non risulta di semplice applicazione, in quanto lo stesso decreto non dà una puntuale definizione della messa in riserva (codificata come R13 – messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni……) e nessuna delle operazioni di recupero di cui all'allegato C ricomprende letteralmente le operazioni di selezione e cernita, abitualmente effettuate in procedura ordinaria.
D'altro canto l'articolo 183, lettera h) dello stesso provvedimento, definisce il Recupero (dei rifiuti) come *"le operazioni che utilizzano rifiuti per generare materie prime secondarie, combustibili o prodotti, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici, incluse la cernita o la selezione e, in particolare, le operazioni previste nell'allegato C alla parte quarta del presente decreto".*
Si ritiene quindi che alla messa in riserva, possano accompagnarsi operazioni come la selezione e la cernita, considerate preparatorie all'operazione successiva, inserite in una determinata fase del procedimento gestionale, connesse, funzionali e/o attinenti al recupero dei rifiuti e diverse dalla fase di mero deposito.
Tali operazioni, per quanto elementari, si possono qualificare come processi fisici che modificano le caratteristiche dei rifiuti, allo scopo di ridurne il volume, facilitare il trasporto, agevolare il recupero (vedi definizione di cui all'art. 2, comma 1 h) del d.lgs. 36/03).
In certe e ben determinate condizioni, inoltre, si ritiene possibile che dalle operazioni di cui sopra si generino materie prime seconde (art. 183, lettera h) del d.lgs. 152/06). Ciò in ragione del fatto – e a condizione – che tali materiali, in virtù dell'insieme delle operazioni svolte, abbiano realmente già acquisito le necessarie caratteristiche merceologiche, adeguate al loro impiego in un ciclo produttivo richieste dalla norma (caratteristiche delle materie prime e/o prodotti ottenuti, di cui ai punto -.-.4 dell'allegato 1 - suballegato 1 del D.M. 5/02/98, nelle more dell'emanazione di specifico decreto ministeriale, ai sensi dell'art. 181, comma 6) d.lgs. 152/06) e non necessitino di ulteriori trattamenti prima dell'effettivo riutilizzo. Oltre, ovviamente, a dover offrire le stesse garanzie di sicurezza, per l'ambiente e l'uomo, che si presumono sussistere utilizzando materie prime vergini.

I rifiuti conferiti a questi impianti (i loro carichi) devono essere composti in parte preponderante da rifiuti recuperabili, da selezionare o "lavorare", da cui si originano frazioni omogenee di rifiuti da inviare a recupero, residui destinati a smaltimento (ad es. residui 191212). Il recupero minimo dovrà essere almeno del 70% (nel senso che i residui destinati a smaltimento non devono superare il 30%).
La natura del carico e della destinazione a recupero dovrebbe essere chiara in partenza (ad es. imballaggi misti 150106 in gran parte da recuperare ma da selezionare e accorpare). Per una migliore definizione di queste attività (di recupero e come tali approvate secondo le competenze di cui all'art. 6 l.r. 3/00), è stato inserito il limite di cui sopra (recupero minimo del 70%).

3.1 - Attività di sola messa in riserva

La messa in riserva di rifiuti quale mero deposito (nel senso di semplice accumulo e conservazione) è inteso come lo stoccaggio dei rifiuti di diversa tipologia e provenienza, finalizzata al successivo invio alle altre fasi di recupero, nello stato in cui i rifiuti sono presi in carico, senza che presso l'impianto venga eseguito alcun intervento sul rifiuto e sul suo imballaggio, fatta comunque salva la possibilità della formazione di carichi omogenei

purché ciò non comporti una modifica delle caratteristiche chimico-fisiche e/o merceologiche del rifiuto né l'attribuzione di un diverso CER.
Ciò può consistere nell'accumulo di rifiuti (ad esempio piccole partite di fanghi e o rottami, ecc.) di diversa provenienza, ma dello stesso tipo (CER) per la formazione di carichi omogenei, senza che vi sia una modifica delle caratteristiche chimico-fisiche e/o merceologiche del rifiuto né l'attribuzione di un diverso CER (il cambio di una delle due caratteristiche è miscelazione da disciplinare).
L'accorpamento non deve comunque comportare la diluizione degli inquinanti per rendere i rifiuti compatibili ad una destinazione di recupero.
I rifiuti sottoposti a sola messa in riserva (mero stoccaggio) dovranno essere avviati esclusivamente ad effettivo ed oggettivo recupero in impianti autorizzati al recupero (compreso impianti di stoccaggio con selezione e cernita), evitando ulteriori passaggi ad impianti di sola messa in riserva (mero stoccaggio).
Le mere movimentazioni di rifiuti fra gli impianti nei quali si svolgono le sole operazioni di messa in riserva (R 13), sono di norma vietate, fatte salve specifiche e motivate deroghe che potranno essere concesse, ad istanza di parte, dalle Amministrazioni Provinciali e, per ciò stesso, dovranno essere espressamente contemplate nell'ambito dell'autorizzazione all'esercizio.

3.2 - Attività di messa in riserva con selezione e cernita finalizzata a ottenere frazioni omogenee da destinare a Recupero

Questa attività, costituisce un "insieme" di operazioni che comprende la messa in riserva dei rifiuti e la loro selezione e cernita (più disimballaggio) ecc. finalizzate a ottenere, in massima parte, frazioni omogenee recuperabili, con una parte residuale minima di scarti non riutilizzabili destinati allo smaltimento. Qualora all'operazione R13 siano associate queste attività di pretrattamento, quali quelle di disimballaggio, selezione e cernita, pressatura, ecc., le stesse potranno essere effettuate solo se esplicitamente richieste dal gestore dell'impianto all'autorità competente e da questa espressamente assentite nell'ambito del provvedimento autorizzativo.
Si prevede di identificare queste operazioni di messa in riserva e "lavorazione" dei rifiuti, come attività di recupero, identificate con R13 e R3-R4-R5, limitatamente allo stoccaggio e selezione/cernita di rifiuti speciali , quali *selezione e recupero legno, carta plastica (R3) – selezione e recupero metalli (R4) – selezione e recupero vetro, inerti (R5)* (a seconda del tipo di rifiuto trattato e di quello ottenuto).
Ciò al fine di consentire una più precisa quantificazione e individuazione del "trattamento" dei rifiuti e un corretto utilizzo dei registri di carico e scarico e del M.U.D.
La ditta prende in carico i rifiuti da sottoporre a selezione e diventa produttore/detentore delle frazioni ottenute. Queste vengono destinate a recupero, mentre i residui non recuperabili sono destinati a smaltimento.
In queste operazioni può ritenersi compreso l'accorpamento, successivo alla cernita, delle varie frazioni dello stesso tipo di rifiuto (carta-vetro-plastica, ecc.), da inviare a successivo recupero. L'accorpamento non deve comportare una modifica delle caratteristiche chimico-fisiche e/o merceologiche del rifiuto né l'attribuzione di un diverso CER (il cambio di una delle due caratteristiche è miscelazione da disciplinare come R12).
I rifiuti conferiti all'impianto e sottoposti a selezione e cernita dovranno essere destinati al recupero in una percentuale non inferiore al 70%; gli scarti non più riutilizzabili, dovranno essere conferiti ad idonei impianti di smaltimento autorizzati.
Le frazioni di rifiuto recuperabili dovranno essere avviate esclusivamente ad effettivo ed oggettivo recupero in impianti autorizzati al recupero (da R1 a R12), evitando ulteriori passaggi ad impianti di sola messa in riserva.

Le mere movimentazioni di rifiuti fra gli impianti nei quali si svolgono le sole operazioni di messa in riserva (R13), sono di norma vietate, fatte salve specifiche e motivate deroghe che potranno essere concesse, (ad es. micro-raccolta) a istanza di parte, dalle Amministrazioni Provinciali e, per ciò stesso, dovranno essere espressamente contemplate nell'ambito dell'autorizzazione all'esercizio.

3.3 - Operazioni identificate con R12

Le operazioni, finalizzate al Recupero, di stoccaggio e miscelazione, che comportino una modifica delle caratteristiche chimico-fisiche e/o merceologiche del rifiuto e l'attribuzione di un diverso CER devono essere indicate con la sigla R12.
Le operazioni di miscelazione sono finalizzate al recupero dei rifiuti e devono comunque essere esplicitamente autorizzate come attività di gestione di rifiuti sia se in deroga all'articolo 187 del d.lgs. 152/06 e sia se non in deroga allo stesso.

Miscelazioni in deroga art. 187
Le miscelazioni in deroga devono essere autorizzate secondo quanto previsto nel precedente punto 2.

Miscelazioni non vietate dall'art. 187
Le miscelazioni dei rifiuti non vietate, sono le miscelazioni di rifiuti pericolosi con diverso codice CER ma appartenenti alla stessa categoria di cui all'allegato G della quarta parte del d.lgs. 152/06, nonché per la miscelazione di rifiuti non pericolosi.
In ogni caso è vietata (o da autorizzare in deroga) la miscelazione tra rifiuti pericolosi e non pericolosi appartenenti alla stessa categoria di cui all'allegato G.
Sono attività che devono essere disciplinate nell'ambito dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto ed è soggetta a specifiche prescrizioni riportate nel punto 2.
Sono tali le operazioni di miscelazione che modifichino caratteristiche chimico-fisiche e/o merceologiche del rifiuto e attribuisca un diverso CER, secondo le indicazioni viste nel punto 2.3 – Codifica delle miscele.

4 - ATTIVITA' DI SMALTIMENTO – IMPIANTI DI STOCCAGGIO E OPERAZIONI DI PRETRATTAMENTO RIFIUTI INDIVIDUATE AI PUNTI D15- D14 e D13

Le operazioni di smaltimento seguono in generale - al di là delle peculiarità che contraddistinguono i vari impianti - un ordine logico-funzionale: l'operazione che precede tutte le altre è la costituzione del deposito preliminare (D15) presso l'impianto di destinazione.
Il deposito preliminare (D15) costituisce l'input per il ricondizionamento (D14): l'output del ricondizionamento è, a sua volta, l'input del raggruppamento preliminare (D13) e così via.
L'operazione di ricondizionamento è dovuta al fatto che, di norma, non viene smaltito "il tal quale" ma vengono fatte una o più operazioni di su di esso: vi è in genere una linea di condizionamento che può comprendere, ad es., una sezione triturazione o riduzione volumetrica, ecc.
La fase successiva consiste in un raggruppamento preliminare (D13) del materiale condizionato: l'output del raggruppamento preliminare costituisce l'input per lo smaltimento "vero e proprio".
Generalmente un rifiuto conferito ad attività di smaltimento (D15-D14-D13) non può essere trasferito a operazioni di Recupero (o viceversa), ma d'altro canto, è anche possibile che dalle attività di pretrattamento dei rifiuti si possano ottenere frazioni idonee ad essere avviate a recupero.
In ottemperanza ai principi generali del d.lgs. 152/06 che si propongono di incentivare il recupero dei rifiuti, si ritiene, nel caso di rifiuti conferiti a un impianto autorizzato a svolgere

attività di smaltimento e di recupero (impianti approvati dalla Regione), che il gestore di tale impianto possa procedere al recupero di frazioni recuperabili, dall'esecuzione di operazioni D15, D14, D13, secondo modalità che dovranno essere specificate in autorizzazione.

4.1 - Il deposito preliminare D15 *(deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14*)

Il deposito preliminare D15 *(deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14*), è inteso come lo stoccaggio dei rifiuti di diversa tipologia e provenienza, per il successivo invio alle altre fasi di smaltimento, nello stato in cui i rifiuti sono presi in carico, senza che presso l'impianto di stoccaggio venga eseguito alcun intervento sul rifiuto e sul suo imballaggio, fatta comunque salva la possibilità di accumulo per la formazione di carichi omogenei, purché ciò non comporti una modifica delle caratteristiche chimico-fisiche e/o merceologiche del rifiuto né l'attribuzione di un diverso CER (tipo accumulo rifiuti quali bombolette, materiali ferrosi, farmaci scaduti, conferiti sfusi). Di questo accorpamento deve essere, comunque, sempre mantenuta la tracciabilità dei singoli incrementi che formano un carico in uscita.
I rifiuti destinati al solo deposito preliminare D15, di norma, non possono essere oggetto di alcuna manipolazione, lavorazione, selezione o miscelazione.
Da ciò deriva che i rifiuti destinati al <u>solo deposito preliminare</u> D15, fatto salvo quanto eventualmente e diversamente stabilito nel provvedimento autorizzativo:

a) <u>non possono</u> essere oggetto di alcuna manipolazione, lavorazione, selezione o miscelazione;
b) <u>possono</u> essere destinati esclusivamente a successiva attività di smaltimento, fatte salve specifiche condizioni riportate nell'autorizzazione.

Per quanto riguarda la condizione *sub* b), infatti, può verificarsi la situazione per cui i rifiuti, seppur registrati in carico come deposito preliminare - operazione D15 - possano di per sé presentare una possibilità di recupero di alcune delle loro componenti (es: i bancali di appoggio dei rifiuti, conferiti quale parte integrante del carico, frazioni contenute nel rifiuto che il gestore dell'impianto di conferimento ritiene comunque di poter recuperare, ecc.).
In tal caso quindi *(in ottemperanza ai principi generali del d.lgs. 152/06 che privilegia il recupero allo smaltimento*) potranno essere contemplate operazioni successive all'operazione D15 (consistenti nell'asporto di quelle limitate parti del carico) che non devono comportare modifiche delle caratteristiche chimico-fisiche del rifiuto in entrata e modifiche del suo CER.
Il gestore dell'impianto diventa "produttore/detentore" delle frazioni di rifiuto (ai sensi dell'art. 183, comma 1 - lettera b) del d.lgs. 152/06. Le parti asportate vanno "caricate" dal gestore dell'impianto come produttore e destinate ad effettivo e oggettivo recupero in maniera trasparente o, in caso di riutilizzo, annotate, (ad es. riutilizzo nel caso dei bancali).
Va evidenziato che detta opportunità dovrà essere esplicitamente richiesta da parte del gestore dell'impianto ed espressamente contemplata nell'autorizzazione all'esercizio del medesimo.

4.2 - Operazioni di stoccaggio e selezione e cernita di carichi di rifiuti, contenenti consistenti parti o frazioni di rifiuti recuperabili

Queste operazioni di gestione sono condotte negli impianti già autorizzati dalla Regione all'esecuzione delle operazioni di stoccaggio, selezione e cernita rifiuti, finalizzate anche al recupero di frazioni recuperabili.

Tale attività interessa in particolare le partite di rifiuti cosiddetti assimilabili agli urbani o "misti", destinate a smaltimento (operazioni D….) in quanto non omogenee o formate da rifiuti recuperabili in percentuale non sufficientemente alta, ma contenenti, comunque, quantità rilevanti di rifiuti recuperabili.

Si ritiene di individuare queste operazioni come attività D15 e D14 - D13 – limitate ed individuate nella selezione e cernita.
I rifiuti sono sottoposti a una "lavorazione", (passaggio da D15 a D14) consistente essenzialmente nella selezione e cernita, dalla quale si ottengono frazioni omogenee di rifiuti recuperabili ed un residuo (o più) destinato allo smaltimento *(in ottemperanza ai principi generali del d.lgs. 152/06 che privilegia il recupero allo smaltimento).*

4.3 - Il ricondizionamento preliminare D14 *(prima di una delle operazioni da D1 a D13)*

E' costituito dall'insieme delle operazioni meccaniche e/o fisiche (ad es. la triturazione, l'apertura dei contenitori, sconfezionamento, confezionamento, selezione e la cernita) che consentono di ottimizzare il conferimento dei rifiuti allo smaltimento. L'operazione deve essere eseguita qualora prevista dal progetto approvato e sia tecnicamente fattibile e si abbiano le strutture adatte per eseguire le operazioni.
Si ritiene che la sola triturazione o adeguamento volumetrico di rifiuti di un singolo carico, se non danno origine a modiche chimico-fisiche, ecc. non devono comportare il cambio codice (ad esempio attribuzione del 191212 o simili…) La sola triturazione di un carico omogeneo di rifiuti non comporta cambio del codice. Il cambio codice può essere fatto nel caso in cui ci sia selezione di varie frazioni componenti il rifiuto o altri interventi di modifica delle caratteristiche del rifiuto.
Le operazioni di triturazione, in osservanza ai principi generali del d.lgs. 152/06, devono essere eseguite in maniera da evitare emissioni pericolose, o di disturbo, per le persone e per l'ambiente. Pertanto, fermi restando i presidi di tutela progettuali e relative prescrizioni, i rifiuti che vengono sottoposti a triturazione dovranno avere un contenuto residuale di sostanze organiche volatili tale da consentire un efficace abbattimento da parte degli apprestamenti di presidio ambientale previsti.
Travaso – le operazioni di travaso di rifiuti soggetti al rilascio di effluenti molesti devono avvenire in ambienti provvisti di aspirazione e captazione delle esalazioni con il conseguente convogliamento delle stesse in idoneo impianto di abbattimento.

4.4 - Il raggruppamento preliminare D13 *(raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12*,

Consiste nella preparazione di carichi omogenei - anche mediante miscelazione - in quantità utile per il conferimento ad altre operazioni e/o impianti e nelle operazioni di miscelazione dei rifiuti.
Le operazioni di miscelazione sono finalizzate allo smaltimento dei rifiuti e devono comunque essere esplicitamente autorizzate come attività di gestione di rifiuti sia se in deroga all'articolo 187 del d.lgs. 152/06 e sia se non in deroga all'art. 187.

Miscelazioni in deroga art. 187
Le miscelazioni in deroga devono essere autorizzate secondo quanto previsto nel precedente punto 2

Miscelazioni non vietate dall'art. 187
Le miscelazioni dei rifiuti non vietate dall'articolo 187, sono le miscelazioni di rifiuti pericolosi con diverso codice CER ma appartenenti alla stessa categoria di cui all'allegato G della quarta parte del d.lgs. 152/06, nonché per la miscelazione di rifiuti non pericolosi.

In ogni caso è vietata (o da autorizzare in deroga) la miscelazione tra rifiuti pericolosi e non pericolosi appartenenti alla stessa categoria di cui all'allegato G.
Sono attività che devono essere disciplinate nell'ambito dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto e sono soggette a specifiche prescrizioni riportate al punto 2.
Sono tali le operazioni di miscelazione che modifichino caratteristiche chimico-fisiche e/o merceologiche del rifiuto e attribuisca un diverso CER.
Dalle operazioni D13 resta esclusa la formazione di carichi omogenei purché ciò non comporti una modifica delle caratteristiche chimico-fisiche e/o merceologiche del rifiuto né l'attribuzione di un diverso CER (il cambio di una delle due caratteristiche è miscelazione da disciplinare come D13).

4.5 - Destinazione dei rifiuti in uscita da impianti di pretrattamento D15-D14-D13

Le operazioni di raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare di rifiuti, indicate rispettivamente ai punti D13, D14, D15 dell'allegato B alla quarta parte del d.lgs. 152/06 costituiscono operazioni preliminari e propedeutiche allo smaltimento vero e proprio, le cui attività risultano comprese nelle operazioni di cui ai punti da D1 a D12 del citato allegato B.
Visto che le succitate operazioni preliminari non presentano complessità tale da richiedere particolare specializzazione tecnica, si ritiene che i rifiuti conferiti a impianti ove sono effettuate le operazioni di cui ai punti precedenti debbano essere successivamente inviati nella maniera più diretta ad attività di smaltimento da D1 a D12, senza che vi si interpongano ulteriori passaggi ad altri impianti di mero stoccaggio, se non annessi ad impianti di smaltimento di cui ai punti da D1 a D12.
In particolare i rifiuti conferiti a impianti ove sono effettuate le operazioni di cui ai punti D15 e/o D14 e/o D13 del citato allegato B, devono essere successivamente inviati esclusivamente ad attività di smaltimento da D1 a D12, senza che vi si interpongano ulteriori passaggi ad altri impianti di stoccaggio, se non annessi ad impianti di smaltimento di cui ai punti da D1 a D12.
Nello specifico l'attività di stoccaggio provvisorio D15 dovrà prevedere come fasi successive le sole operazioni D1-D14. Analogamente, come previsto nell'allegato B della quarta parte del d.lgs. 152/06, l'operazione D14 dovrà prevedere le fasi seguenti D1-D13, mentre l'operazione D13 le successive D1-D12.
Le mere movimentazioni di rifiuti fra gli impianti nei quali si svolgono le sole operazioni di deposito preliminare e/messa in riserva (D15, R13), sono di norma vietate, fatte salve specifiche e motivate deroghe che potranno essere concesse, ad istanza di parte, dalle Amministrazioni Provinciali e, per ciò stesso, dovranno essere espressamente contemplate nell'ambito dell'autorizzazione all'esercizio (ad es. micro-raccolte).

5 - PRESCRIZIONI GENERALI

- Prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, la ditta deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante acquisizione di idonea documentazione, costituita, se necessario, anche da certificazione riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti citati; qualora la verifica di accettabilità sia effettuata anche mediante analisi, la stessa deve essere eseguita per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito, in tal caso la verifica dovrà essere almeno annuale.

Codifiche dei rifiuti

- Non sono ammesse pratiche di cambio codice su rifiuti che non subiscono alcun tipo di trattamento all'interno dell'impianto o sono soggetti ad operazioni esclusivamente tese

all'ottimizzazione delle caratteristiche dei materiali per il successivo smaltimento che non comportano alcuna sostanziale variazione alla natura del rifiuto che pertanto non perde l'originario connotato.

- L'attribuzione dei codici ai rifiuti originatesi da trattamenti meccanici effettuati sugli stessi (quali selezione e cernita) dovrà avvenire nell'ambito della categoria 1912.. *(rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti …..).* Con il codice 191212 i residui misti non altrimenti identificabile (tipo sovvallo della selezione rifiuti urbani), solitamente destinati a smaltimento, mentre le parti di rifiuti recuperabili verranno classificate con gli specifici codici (191201 carta –191202 metalli – 191207 legno, ecc.).
- L'utilizzo dei codici appartenenti alla categoria 19 02.. (rifiuti da trattamenti chimico-fisici specifici di rifiuti industriali (ad esempio decromatazione…….) presuppone che sui rifiuti vengano effettuati trattamenti, tali da rendere plausibile e/o necessaria la modifica di codice attribuito dal produttore, utilizzando i codici relativi ai miscugli (190203 e 190204*) per i rifiuti derivanti dalle operazioni di miscelazione di rifiuti, specifiche delle operazioni riferite al gruppo 1902….
  (L'utilizzo dei codici 190203 e 190204 nelle operazioni di miscelazione è oggetto di regolamentazione nel presente documento)*

5.1 Area Emergenze

E' opportuno che gli impianti autorizzati per lo stoccaggio e pretrattamento di rifiuti, in particolare degli speciali non pericolosi, si dotino, qualora non previsto dal progetto approvato, di aree di stoccaggio dedicate ad eventuali parti del carico di rifiuti non conformi (anche rifiuti pericolosi), rinvenute nel corso delle operazioni di selezione e cernita. , L'area emergenze dovrà essere adibita esclusivamente alla gestione in sicurezza di detti rifiuti, risultati presenti in maniera accidentale e non verificabile all'atto del prelievo dei rifiuti per il trasporto in impianto.
La stessa area, in quanto di emergenza, dovrà essere di dimensioni contenute, realizzata al coperto e dotata degli opportuni sistemi di sicurezza (es. bacino di contenimento). In prossimità della stessa dovranno essere sempre presenti un numero idoneo di presidi di sicurezza (ad es. estintori e di materiale assorbente).
Il rifiuto non conforme dovrà essere messo in carico utilizzando il CER più appropriato ed il produttore (cliente) informato dell'accaduto.

5.2 Micro-raccolta e piccole quantità di rifiuti

Al fine di rispondere a esigenze operative tipiche del nostro territorio potranno essere previste modalità operative specifiche che rendano agevole ed economicamente sostenibile da parte degli operatori e dei produttori, la corretta gestione delle "piccole quantità" (micro-raccolte).
Ciò, in particolare, per quanto riguarda la caratterizzazione dei rifiuti in entrata e le quantità entro cui può essere consentito il passaggio da R13 a R13 e da D15 a D15.
Si ritiene che queste modalità debbano essere definite (in maniera univoca) per i singoli impianti che hanno effettive esigenze dovute all'esecuzione della micro-raccolta, sulla base delle specifiche tipologie di rifiuto interessate e delle specifiche quantità trattate.